

Fatto e diritto

1. L'avvocato Raffaele Troiano ha impugnato per cassazione l'ordinanza 24 gennaio 2003 del Tribunale di Foggia, che ne ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Giudice delegato al Fallimento di Michele Piemontese, di liquidazione dei compensi spettantigli per l'assistenza prestata alla Curatela del predetto Fallimento nel giudizio di opposizione proposto dal fallito.

Secondo l'odierno ricorrente, quella (per lui riduttiva) liquidazione sarebbe, infatti, duplicemente errata:

- in primo luogo, per il profilo del "valore indeterminabile" attribuito alla controversia, in violazione dell'art. 17 c.p.c., che ne avrebbe postulato invece un





valore corrispondente a quello risultante dalla somma dei crediti ammessi;

- in secondo luogo, per l'esclusa riferibilità dell'incremento ex art. 5, co. 4, l. 794/92, per l'ipotesi di difesa di più parti anche al caso della difesa (come nella specie da lui prestata alla Curatela) contro più parti.

In ragione del ravvisato contrasto di giurisprudenza in ordine al quesito implicato dal primo mezzo impugnatorio, e della esigenza di comporlo, la Sezione I^a civile di questa Corte, con ordinanza del 6 settembre 2006, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione - che questi ha in concreto poi disposto - del ricorso alle Sezioni unite.


2. La questione, in relazione alla quale si è determinato il contrasto, che questo Collegio è ora chiamato a comporre, attiene propriamente alla individuazione del criterio di determinazione del valore della controversia nelle cause di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento ai fini della liquidazione degli onorari al difensore della parte.

2/1. Al riguardo, il primo orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità - risalente alle sentenze n. 5701 del 29 ottobre 1981 e n. 4117 del 13 luglio 1984 e poi (solo tralaticciamente per altro) ri-



badito dalle successive pronunzie nn. 10933/1993; 4886/1997; 4624/1999; 2104/2002; 8546/2003 - è effettivamente quello, invocato dal ricorrente, che, per la liquidazione degli onorari di avvocato nel procedimento oppositorio di che trattasi, ritiene applicabile lo scaglione della Tariffa corrispondente alla entità complessiva del passivo fallimentare.

Ciò sostanzialmente in base al rilievo che la norma processualcivilistica, cui la Tariffa professionale demanda di determinare il valore della causa, vada nella specie individuata in quella dell'art. 17 c.p.c. - secondo cui "il valore delle cause di opposizione alla esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede" - per ritenuta applicabilità di detta norma, "in via di analogia", anche alle cause di opposizione a dichiarazione di fallimento, sulla considerazione che "sia con l'opposizione all'esecuzione individuale che con l'opposizione alla sentenza di fallimento si contesti pur sempre il diritto di procedere ad espropriazione [di beni] del debitore, con esecuzione individuale o collettiva".



2/2. Questo indirizzo - da cui si erano già discostate le sentenze n. 7596 del 10 luglio 1993 (sia pure in fattispecie particolare di fallimento chiuso per mancanza del passivo) e n. 15545 del 7 dicembre 2000



(resa però in procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento) - è stato da ultimo sottoposto a puntuale revisione critica dalla più recente sentenza n. 6508 del 2 aprile 2004. La quale è prevenuta alla diversa conclusione che - in applicazione del criterio fondamentale di cui all'art. 10 c.p.c., per cui "il valore della causa si determina dalla domanda" intesa come petitum in relazione alla causa petendi - debba ritenersi "indeterminato", agli effetti che ne interessano, il valore della causa di opposizione a dichiarazione di fallimento.

2/3. La richiamata ultima sentenza del 2004 ha in premessa, infatti, escluso che tra le due comparate procedure oppositorie possa sussistere l'analogia sulla quale ha fatto leva la pregressa giurisprudenza.

A tal fine, ha evidenziato la diversità di oggetto delle rispettive domande, che - nel caso della opposizione ex art. 615 c.p.c. - è costituito propriamente ed esaustivamente dalla "contestazione del diritto a procedere ad esecuzione nei confronti del debitore", mentre - nella opposizione alla dichiarazione di fallimento ex art. 18 L.F. - è connotato, nel petitum, dalla "revoca del fallimento", in relazione alla differente e più complessa causa petendi, di negata sussistenza dei correlativi presupposti, soggettivi ed oggettivi.



Improponibile essendo poi - sempre secondo la citata sentenza n. 6508 del 2004 - anche la presupposta analogia tra il "credito per cui si procede" menzionato nell'art. 17 c.p.c. e l'entità del passivo fallimentare accertato.

Per essere, quella del "credito per cui si procede", nozione esclusiva della esecuzione individuale, corrispondente al credito di cui al titolo esecutivo (il cui titolare è l'unico abilitato a procedere alla esecuzione coattiva e l'unico contro cui è rivolta l'opposizione), mentre nella procedura fallimentare "manca un titolo esecutivo corrispondente ad un determinato credito, ma esistono soltanto crediti concorrenti da soddisfare. E i crediti da soddisfare - costituenti, appunto, la massa passiva fallimentare - sono semmai assimilabili, nella esecuzione individuale, non già ai crediti muniti di titolo esecutivo, bensì al complesso dei crediti che concorrono per effetto dell'intervento anche di altri creditori ancorchè privi di detto titolo: crediti che, ovviamente, non rientrano nella determinazione del valore della causa di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 17 cit.".

3. Al riguardo del riferito contrasto - che può più correttamente leggersi in chiave di revirement giurisprudenziale - ritiene questo Collegio che vadano



senz'altro condivise le argomentazioni e la conclusione cui è pervenuta la più recente sentenza del 2004.

Innegabilmente ostativa alla sussumibilità della procedura fallimentare nella categoria della esecuzione forzata, seppure in variante collettiva, e conseguentemente alla riconoscibilità di una eadem ratio ai correlativi giudizi oppositori sta, a monte, infatti, la stessa specifica e peculiare funzione della declaratoria di fallimento e della opposizione alla stessa, che è quella di accertare, in positivo o in negativo, l'incapacità dell'imprenditore attraverso le manifestazioni indicate nell'art 5 L.F., che evidenzino una insolvenza in atto, e non già la delimitazione quantitativa della stessa, che è riservata al subprocedimento di verifica.

Il che appunto si riflette sulla maggiore ampiezza (ben sottolineata in motivazione della sentenza n. 6508/04) del petitum della opposizione a declaratoria di fallimento, che non si esaurisce nella negazione di sussistenza del singolo debito o di singole inadempienze, coinvolgendo, in relazione alla causa petendi, il presupposto oggettivo della declaratoria opposta, costituito propriamente dalla insolvenza dell'opponente. La quale non si ragguaglia - come detto - al coacervo dei di lui debiti, nel senso che discenda da un giudi-



zio di quantificazione della c.d. massa passiva, risultando piuttosto da una comparazione tra i debiti dell'imprenditore ed i mezzi finanziari a sua disposizione ai fini della valutazione della possibilità di fronteggiare le passività con i mezzi ordinari; rilevando, quindi, il credito dell'istante come mero indice di quella insolvenza, che protrebbe, per di più, anche risultare provata aliunde, con conseguente possibile rigetto della opposizione pur in caso di esclusa sussistenza del credito posto a fondamento dell'istanza di fallimento.

A marcare ulteriormente l'ontologica diversità, della procedura concorsuale rispetto a quella individuale, che si riverbererà nei giudizi di opposizione alla esecuzione, rilevano inoltre il coinvolgimento, solo nella prima, di una condizione giuridica di status (quello appunto di fallito) fonte per il debitore di conseguenze pregiudizievoli di indole morale oltre che materiale, e la sussistenza - sempre solo nella prima - di concorrenti connotazioni pubblicistiche, desumibili dalla prevista iniziativa del P.M. o del Tribunale di ufficio, e che evidenziano la compresenza, nella procedura concorsuale, e nel suo segmento oppositorio, di un profilo di valutazione dell'interesse pubblico, alla espulsione dell'imprenditore insolvente dal sistema,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



del tutto estraneo al processo esecutivo singolare, che è tipico processo di parti.

Rilevano, poi, tra l'altro, sempre in senso impeditivo ad una equiparazione concettuale tra esecuzione concorsuale e individuale, la presenza, nella prima, di ~~poteri~~ poteri inquisitori in capo al giudice a fronte della vigenza del principio dispositivo della prova nella esecuzione individuale e alla correlativa opposizione; il fatto, inoltre, che nella esecuzione concorsuale la soddisfazione dell'interesse del creditore deve necessariamente passare attraverso un accertamento che coinvolga la globalità della situazione patrimoniale del debitore; come pure l'irrilevanza, nel giudizio di opposizione al fallimento, delle vicende, relative ai creditori, successive alla data della sentenza, nel senso che l'eventuale estinzione dei crediti o la rinuncia a farli valere non comportano necessariamente la revoca del fallimento, diversamente che nella opposizione alla esecuzione individuale, in cui tali vicende fanno venir meno l'interesse delle parti alla sua prosecuzione.

Per cui, in definitiva - non potendo, per tali plurimi profili, funzionali e strutturali, di diversificazione - postularsi una cadem ratio tra causa di opposizione alla esecuzione forzata e causa di opposizione a



sentenza dichiarativa di fallimento - resta di conseguenza escluso che alla seconda possa, per analogia, applicarsi la disposizione dell'art. 17 c.p.c. dettata con riferimento specifico alla esecuzione individuale.

Il che conduce inevitabilmente, appunto, a considerare di valore indeterminabile, ai fini che ne interessano, la causa di opposizione a declaratoria di fallimento (Anche nel caso, quindi, di dichiarazione fatta di ufficio o su istanza del P.M., in cui, in assenza di un creditore istante, mancherebbe altrimenti il parametro, e lo stesso presupposto, per la liquidazione dell'onorario al professionista che assista il fallito o la curatela nel giudizio di opposizione).

4. Va, pertanto respinto il primo motivo di ricorso riaffermandosi - in ordine alla questione ad esso sottesa e rimessa per ravvisati profili di contrasto, all'esame di queste Sezioni unite - il principio per cui ai fini della liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari spettanti al difensore per la rappresentanza e la difesa della parte nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, il valore della causa - da determinarsi in base alla domanda (art. 10 c.p.c.) - non va ragguagliato (né all'attivo inventariato, né) all'entità del passivo accertato (non essendo al riguardo applicabile in via analogica l'art.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.



17, prima parte, c.p.c.), ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che oggetto della pronuncia richiesta è la revoca del fallimento in relazione alla sussistenza dei suoi presupposti e che, in particolare, l'insolvenza non si ragguaglia alla massa passiva fallimentare, né comporta giudizi quantitativi, ma risulta, piuttosto, da una comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione, ai fini della valutazione della possibilità di fronteggiare le passività con mezzi ordinari.

5. Il residuo secondo mezzo del ricorso è manifestamente per altro non pertinente al contenuto del provvedimento impugnato, nel quale la confermata esclusione della maggiorazione di onorario ex art. 5, comma 4, della Tariffa forense non discende dall'affermazione - cui il Troiano rivolge la sua doglianza - che quella maggiorazione non spetti "quando si difenda un solo cliente contro più parti", ma è bensì duplicemente motivata, sia sulla base della considerazione - che non ha formato, invece, oggetto di censura - che il Troiano aveva difeso la curatela contro un'unica parte, l'opponente, "in quanto i creditori convenuti nel giudizio di opposizione a sentenza di fallimento non assumono posizioni contrapposte alla curatela"; sia in ragione della negata inderogabilità della maggiorazione



in questione e della sua attribuibilità in base a valutazione discrezionale del giudice delegato, che il Tribunale ha ritenuto adeguatamente giustificata nel provvedimento reclamato: rilievi, questi ultimi, anch'essi non raggiunti da specifica censura.

Dal che, appunto, l'inammissibilità del motivo in esame.

6. Il ricorso va integralmente pertanto respinto.

7. Nulla spese in assenza di controparte costituita.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

In Roma, il 3 luglio 2007

L'estensore

Mario Rosario MORELLI

Il Presidente

Vincenzo CARBONE

IL CANCELLIERE 01
Giovanna Giambattista

Depositata in Cancelleria
24 LUG. 2007



IL CANCELLIERE 01
Giovanna Giambattista